



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
F.d.I.



## PROPOSTA DI LEGGE

“Determinazione del canone sociale di locazione” modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”)

D’iniziativa del consigliere

**Giovanni Donzelli**

Firenze, 27 luglio 2015

## SOMMARIO

- Preambolo
- Art. 1 - Modifiche all'Art. 25 "Canone sociale – Determinazione"
- Art. 2 - Norma finanziaria

## PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

visto l'articolo 4, comma 1 lettera z) dello Statuto;

vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

vista la legge regionale del 20 dicembre 1996 n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica")

### Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale del 20 dicembre 1996 n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Vista la legge regionale del 31 marzo 2015, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica")

### Considerato

che ci sono fasce di popolazione di cittadini residenti in Toscana che vivono senza alcun reddito o con un reddito sociale minimo;

che è stato inserito il canone minimo di locazione per l'Edilizia Residenziale Pubblica pari ad 40,00 euro mensili anche per gli assegnatari con un reddito complessivo annuo costituito da pensione sociale e ai non percettori di reddito;

che con la presente legge si vuol garantire quelle fasce di cittadini socialmente più deboli ed emarginate.

Il Consiglio regionale approva la presente legge

Art. 1  
Modifiche all'Art. 25 - Canone sociale - Determinazione

1) comma 01. dell'Art. 25 sostituire con il seguente

01. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure non percettori di reddito, non corrispondono alcun canone di locazione. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito esclusivamente da pensione minima INPS, corrispondono il canone di locazione minimo determinato in euro 20,00

2) Comma 1. Dopo le parole “e comunque non inferiore all’importo di euro” sostituire 40,00 con “**20,00**”

Art. 2

Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi al bilancio della Regionale Toscana

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La normativa per l'edilizia residenziale pubblica è rivolta a soddisfare il fabbisogno abitativo dei soggetti a basso reddito o appartenenti a particolari categorie sociali, a ridurre il disagio per quei nuclei familiari svantaggiati che non si possono pagare un affitto di libero mercato. La legge 41/2015 che modifica il comma 01 dell'art. 25 va a colpire solo ed esclusivamente le fasce di cittadini più deboli.

Considerato che nella nostra regione c'è un elevato numero di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà e che ogni mese sono costretti a fare la divisione del misero reddito per arrivare alla fine del mese, si ritiene necessario, porre attenzione proprio verso quei soggetti con reddito socialmente minimo o non percettori di reddito e garantire per i nuclei familiari con reddito annuo costituito esclusivamente da pensione minima un canone di locazione minimo più equo.